

Sfruttamento del lavoro in agricoltura

Cass. Sez. IV Pen. 7 maggio 2021, n. 17777 - Di Salvo, pres.; Cappello, est.; Tassone, P.M. (parz. diff.) - K.E., ric. (Dichiara inammissibile Trib. lib. Catanzaro 13 agosto 2020)

Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Braccianti agricoli - Caporalato - Sfruttamento del lavoro di cittadini rumeni e extra comunitari.

(Omissis)

FATTO

1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata applicata nei confronti di K.E. la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all'[art. 416 c.p.](#), commi 1 e 2, (capo 36), all'[art. 81 cpv. c.p.](#), [art. 110 c.p.](#) e art. 603-bis c.p., comma 1, n. 1 e comma 3, nn. 1, 2, 3 e [art. 4 c.p.](#), comma 4, n. 1 (capo 37) e di cui all'[art. 110 c.p.](#), [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), 12, comma 1 e comma 3, lett. d) e comma 3-ter, lett. b) (capo 38).

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato con difensore, formulando due motivi.

Con il primo, deduce violazione di legge, inosservanza della legge processuale penale e vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione di sussistenza della gravità indiziaria. Innanzitutto, la difesa rileva che il Tribunale avrebbe pretermesso ogni valutazione con riferimento ai capi 39), 40) e 41), per i quali parimenti il K. risulta indagato. Inoltre, rileva che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire l'impostazione della richiesta cautelare e dell'ordinanza genetica, senza tener conto dei rilievi difensivi, affidati anche a una memoria. In punto gravità indiziaria, la difesa contesta la valutazione degli elementi probatori e la lettura del compendio costituito dalle intercettazioni, il cui contenuto ritiene potersi spiegare in modo alternativo a quello prospettato dall'accusa. Sotto altro profilo, afferma che nessuno dei braccianti avrebbe riferito di essere stato reclutato dal K. e che difetterebbe, nella specie, l'elemento psicologico del reato associativo e ogni prova di una affectio societatis.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla omessa valutazione degli elementi che dovrebbero dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, rilevando che il K. era già all'estero quanto è stata emessa la misura cautelare, non avendo alcuna notizia del procedimento penale a suo carico. Contesta la operatività della presunzione di cui all'[art. 275 c.p.p.](#), comma 3, atteso che sarebbe mancata, nel caso in esame, ogni valutazione di adeguatezza della sola misura più afflittiva.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte a norma del [D.L. n. 137 del 2020, art. 23](#), comma 8, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni provvedimento di legge ritenuto consequenzialmente opportuno.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale di Catanzaro ha dato atto che il procedimento nel quale s'inserisce l'incidente cautelare trae origine da un'ampia indagine che aveva disvelato l'esistenza di un radicato circuito di sfruttamento del lavoro di cittadini rumeni e extra comunitari (questi ultimi spesso reclutati nei centri di accoglienza o privi di permesso di soggiorno), che ha preso le mosse, a sua volta, da un controllo effettuato su un veicolo a bordo del quale erano stati trovati sette braccianti agricoli. Costoro avevano dichiarato di percepire una paga di Euro 28,00 giornalieri, dei quali Euro 6,00 venivano corrisposti all'autista per il trasporto. Ne seguiva l'attivazione di una intensa attività di captazione, corredata da servizi di O.c.p., localizzazioni GPS, acquisizioni documentali e assunzione di sommarie informazioni.

Quel giudice ha intanto esaminato la gravità indiziaria relativamente ai reati scopo (capi 37 e 38), rilevandone la sussistenza alla stregua di numerose interlocuzioni tra i soggetti coinvolti, le cui parole, peraltro non criptiche, ha riportato per ampi stralci a sostegno del ritenuto coinvolgimento dei sodali nell'attività criminosa contestata, del ruolo assunto e delle singole condotte attribuite. Ha così ritenuto sussistenti plurimi indizi di sfruttamento dei lavoratori, a partire dalla irrisorietà della retribuzione, peraltro difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali; dai maltrattamenti a costoro inflitti; dallo stato di bisogno in cui versavano, siccome privi di qualunque forza contrattuale e maggiormente esposti a forme di sfruttamento.

Quanto, poi, al reato di cui al capo 38), il Tribunale ha, ancora una volta, richiamato plurimi e eloquenti dialoghi, in uno con i relativi riscontri (quali servizi di appostamento), alla luce dei quali ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento dell'indagato nell'attività finalizzata alla organizzazione di numerosi matrimoni fittizi intesi a procurare a cittadini extra



comunitari il permesso di soggiorno, descrivendo analiticamente il ruolo attivo del K., determinante per il buon esito dell'illecita attività. Egli è risultato soggetto chiave per la consumazione dei reati riguardanti l'immigrazione clandestina, ma anche per quanto riguarda lo sfruttamento dei braccianti agricoli: quanto al primo settore, egli aveva il compito specifico di ottenere in breve tempo i certificati di residenza, indispensabili per la stipula dei matrimoni; il sodalizio aveva un vero e proprio prezzario per tale servizio, peraltro svolto con continuità da diverso tempo; l'indagato era disponibile a porre in essere un numero indeterminato di reati fine nell'interesse del gruppo, l'indeterminatezza essendo confermata dal numero di stranieri che hanno usufruito di tale servizio nel brevissimo arco temporale monitorato, il meccanismo essendo risultato efficacemente collaudato, venendo attivato ogni qualvolta ve ne fosse stata richiesta. Anche l'illecito sfruttamento di manodopera agricola è stato strutturato in maniera organizzata, con ripartizione dei ruoli, al K. spettando il trasporto e ad altro co-indagato il compito di reperire le risorse per l'acquisto dei beni strumentali, come, per esempio, i furgoni e il carburante.

I sodali hanno agito di concerto, nella piena consapevolezza di fornire il proprio contributo ai traffici del gruppo, che si è atteggiato quale vero e proprio "ufficio di collocamento" degli immigrati in cerca di un permesso di soggiorno, tanto che le "nubende" erano selezionate tra le braccianti dipendenti della stessa azienda F., coinvolta nell'attività di sfruttamento della manodopera; le donne, inoltre, soggiornavano in un appartamento messo a disposizione da una co-indagata e al loro mantenimento era deputato altro co-indagato; l'affectio era comprovata da plurimi episodi di mutuo soccorso e dalla condivisione di ogni aspetto della vita associativa; la stabilità del vincolo era riscontrata dal numero di matrimoni fittizi succedutisi in breve tempo e dalla parallela attività di "caporalato".

Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto il concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, alla stregua dei collegamenti con l'ambiente nel quale è maturato il delitto e delle modalità della condotta, il sodalizio avendo palesato una non comune capacità operativa, in grado di coinvolgere un numero significativo di soggetti, quali partecipi o semplici fiancheggiatori, i suoi appartenenti denotando una sicura impermeabilità al rispetto delle regole. Proprio dalla serialità delle condotte e dalla standardizzazione del modus operandi è stata ricavata la convinzione che l'indagato, ove libero di muoversi, possa porre in essere analoghe condotte, egli non apparendo capace di osservare le regole, anche alla luce della sua personalità: il K., infatti, risulta soggetto pregiudicato ed è rimasto latitante, condizioni che precludono un giudizio di affidabilità circa il rispetto della misura gradata domiciliare.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha affermato che i reati non considerati non sono indicati tra quelli per i quali è stata emessa la misura. L'assunto non è stato espressamente contestato, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che nella richiesta di misura e nell'ordinanza genetica il K. risulta indagato anche per i capi 39), 40) e 41), ma non anche che il titolo sia stato emesso per tutti i capi della incolpazione provvisoria.

Quanto alla valutazione della gravità indiziaria, inoltre, le doglianze difensive propongono una difforme lettura del compendio indiziario, rispetto al quale consta una motivazione del tutto congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica.

Tenuto conto della natura del compendio probatorio, in massima parte costituito da intercettazioni, deve peraltro ribadirsi - con specifico riferimento alla lettura del contenuto dei dialoghi oggetto di captazione - l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tale interpretazione e valutazione costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La censura è genericamente articolata e sconta il mancato confronto con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, essendosi il ricorrente limitato a precisare che il K. non sarebbe latitante, siccome già all'estero al momento della emissione della misura, il che tuttavia non vale a escludere la circostanza che l'indagato si sia sottratto alla cattura una volta avuta conoscenza del procedimento a suo carico.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'[art. 94 disp. att. c.p.p.](#), comma 1 ter.

(Omissis)